

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI
NOVITA' NORMATIVE IVA
ANNO D'IMPOSTA 2014

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

Sommario

1. Innalzamento del limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione .	3
2. Dati sulla formazione del plafond	4
3. Quadro VA.....	5
4. Quadro VB	5
5. Fatturazione di operazioni non soggette all'imposta.....	5
6. Implementazione delle grandezze utilizzabili nel calcolo del pro-rata.....	6
7. Quadro VF	6
8. Disciplina sulle società in perdita sistematica.....	7
9. Il nuovo quadro VX.....	7

1. INNALZAMENTO DEL LIMITE DI CREDITI FISCALI E CONTRIBUTIVI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE

Dal 1° gennaio 2014 il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 è aumentato da 516.456,90 a 700.000 euro.

Per effetto dell'art. 35 comma 6-ter del DL n. 223/2006, il limite è peraltro elevato a 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Il limite è riferito all'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che, per ciascun anno solare, sono:

- utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/97, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno di formazione;
- ovvero chiesti a rimborso sul conto fiscale con la procedura prevista dal DM 28 dicembre 1993 n. 567.

Tuttavia, ai fini del raggiungimento di tali limiti, si ricorda che *non rilevano le compensazioni*:

- effettuate utilizzando disposizioni diverse dal D.lgs. n. 241/97 (ad esempio, scomputo del credito IVA dalle successive liquidazioni periodiche, utilizzo del credito IRPEF o IRES per diminuire i relativi versamenti in acconto e così via), anche se tale compensazione (c.d. "interna" o "verticale") risulta esposta nel modello F24;
- relative ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale, per i quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000 euro introdotto dall'art. 1 comma 53 della L. 24 dicembre 2007 n. 244.

Il limite riguarda quindi la compensazione tra importi a debito e importi a credito di tributi diversi o di tributi e contributi, che avviene necessariamente nel modello F24.

Il limite di 700.000 o un milione di euro segue quindi una logica "di cassa", in relazione alle compensazioni effettuate con il modello F24 in ciascun anno solare, indipendentemente dal periodo d'imposta del soggetto che le effettua e da quello di maturazione del credito.

Dal 1° gennaio 2014, possono quindi beneficiare del nuovo limite di 700.000 euro anche i soggetti che hanno crediti d'imposta pregressi non ancora utilizzati in compensazione, ad esempio perché eccedenti gli importi da versare, oppure perché nel 2013 era già stato raggiunto il precedente limite di 516.456,90 euro.

In particolare, possono già essere utilizzati in compensazione, fino all'importo complessivo di 700.000 euro, sempreché non sia ancora stata presentata la dichiarazione relativa al 2013:

- i residui crediti IVA maturati nel 2012, risultanti dalla dichiarazione IVA presentata nel 2013, a condizione che la stessa sia stata “munita” del visto di conformità o dell'apposita sottoscrizione dell'organo che effettua la revisione legale dei conti;
- il credito IVA infrannuale maturato nel terzo trimestre 2013, risultante dal modello TR presentato entro lo scorso 31 ottobre.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di aumento del limite di compensazione, nessun “favor rei” può essere invocato da chi non ha rispettato il limite precedentemente in vigore, anche se lo splafonamento rientra nel nuovo tetto; ad esempio, chi nel 2013 ha effettuato compensazioni per 600.000 euro, rimane soggetto alle sanzioni per l'eccedenza rispetto al limite di 516.456,90 euro, a nulla rilevando l'innalzamento del tetto a 700.000 euro, applicabile però solo dal 2014.

2. **DATI SULLA FORMAZIONE DEL PLAFOND**

Gli esportatori abituali possono effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'imposta sino ad un importo massimo (c.d. plafond) corrispondente all'ammontare delle operazioni di esportazione e delle altre operazioni assimilate, effettuate nell'anno precedente o nei 12 mesi precedenti.

Tale agevolazione **non** può essere utilizzata negli acquisti di:

- fabbricati e di aree fabbricabili;
- beni/servizi con IVA indetraibile.

L'ammontare delle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond è esplicitato nel rigo VE30 con la segnalazione dell'ammontare complessivo e l'indicazione delle principali voci che lo compongono.

Con il modello Iva relativo al 2014 è stato inserito il **campo 5**, nel quale confluiscono:

- i servizi connessi con gli scambi internazionali (trasporti, intermediazione etc.);
- le cessioni di beni verso soggetti residenti nello Stato della Città del Vaticano;
- le operazioni verso organismi internazionali (ambasciate, strutture NATO etc.);
- le cessioni di navi e relative forniture (assimilate all'esportazione).

In questo modo nel rigo VE30 trovano collocazione tutte le altre operazioni che rilevano ai fini del plafond, consentendo così la quadratura con i dati forniti nelle dichiarazioni d'intento.

3. **QUADRO VA**

È stata eliminata la *sezione 3* mentre nella *sezione 2* “Dati riepilogativi relativi a tutte le attività” ed il **rigo VA14** è stato rinominato in “*Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)*”, per i contribuenti che compilano l'ultima dichiarazione precedente all'applicazione del nuovo regime agevolato.

4. **QUADRO VB**

I contribuenti con un volume di ricavi e compensi inferiore ai 5.000.000 di euro, che hanno scelto di utilizzare *solo* strumenti di pagamento diversi dal contante, devono indicare nel nuovo quadro VB gli estremi identificativi dei rapporti in essere nel periodo d'imposta con operatori finanziari.

Tutto ciò va inserito nella volontà di incentivare imprese e professionisti ad utilizzare esclusivamente mezzi tracciabili.

Per tali soggetti viene prevista una riduzione del 50% delle sanzioni previste per omessa o infedele dichiarazione dei redditi, dell'Iva, degli studi di settore e per violazione inerenti la documentazione, la registrazione e conservazione.

5. **FATTURAZIONE DI OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL'IMPOSTA**

Recependo l'art. 219-bis della direttiva n. 2006/112/CE dal 2013 vige l'obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni escluse da IVA.

Nello specifico, si rammenta che l'emissione della fattura è obbligatoria anche per le seguenti operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, *se effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato*:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi¹ effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Ue, con l'annotazione “inversione contabile”;

¹ eccetto quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9).

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Ue, con l'annotazione "operazione non soggetta" per difetto del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972.

Nel modello IVA 2014, le citate operazioni extraterritoriali dovevano essere riportate nel rigo VE39 (Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies), concorrendo alla formazione del volume d'affari.

Nel modello IVA 2015, invece, tali operazioni vanno indicate nel rigo VE34 (Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies), continuando a concorrere alla formazione del volume d'affari.

6. IMPLEMENTAZIONE DELLE GRANDEZZE UTILIZZABILI NEL CALCOLO DEL PRO-RATA

Nel rigo VF34 contenente i "Dati per il calcolo della percentuale di detrazione" (pro-rata) è stato introdotto il nuovo campo 8, per tenere conto, nella determinazione del pro-rata, delle operazioni comprese nel rigo VE34, che non danno diritto alla detrazione.

7. QUADRO VF

L'ammontare delle operazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'Iva viene distinto nei due righi:

- VF 17 con gli acquisti e le importazioni per i quali è oggettivamente o soggettivamente esclusa o ridotta, la detrazione (totale o parziale) dell'Iva, ai sensi dell'art. 19-bis1, DPR 633/72 o di altre disposizioni, devono essere riepilogati, al netto dell'Iva (esempio: l'acquisto di un'autovettura per la quale opera la limitazione della detrazione al 40%); per gli acquisti con indetraibilità oggettiva limitata viene riportata solo la quota parte di imponibile corrispondente all'imposta indetraibile, mentre la restante quota, per la quale è esercitata la detrazione, va riportata nei rigi del quadro VF corrispondenti all'aliquota applicata;
- VF 18 con gli acquisti e le importazioni per i quali non è ammessa la detrazione in quanto effettuati da contribuenti che svolgono operazioni esclusivamente esenti, acquisti afferenti operazioni esenti effettuate in via occasionale, nonché gli acquisti afferenti le operazioni non

soggette di cui agli articoli da 7 a 7-septies che, se effettuate nel territorio dello Stato, non darebbero diritto alla detrazione.

8. **DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA**

Il “decreto sulle Semplificazioni fiscali” ha ampliato il *periodo di osservazione* da utilizzare per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, portando a cinque il numero di anni d'imposta da considerare per decretare la non operatività di un'impresa.

Se un'impresa è in perdita fiscale consecutivamente per cinque anni, oppure lo è per quattro anni e per uno dichiara un reddito imponibile inferiore al reddito minimo (art. 30, legge n. 724/1994), viene definita come “società non operativa”.

Si rammenta che l'eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione delle società di comodo non può essere (art. 30, comma 4):

- chiesta a rimborso;
- utilizza in compensazione “orizzontale”, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;
- ceduta, ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, D.L. n. 70/1988.

Il credito IVA non può essere ulteriormente riportato a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi d'imposta successivi, determinando la definitiva perdita della possibilità di compensazione “verticale”, qualora la società:

- sia risultata non operativa per tre periodi d'imposta consecutivi;
- non abbia effettuato, in nessuno dei tre citati periodi d'imposta, operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo almeno pari a quello risultante dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 30, comma 1, legge n. 724/1994.

In pratica le società non operative che non hanno superato il test di operatività per tre periodi d'imposta consecutivi *perdono definitivamente* la possibilità di utilizzare il relativo credito IVA, anche a scomputo dell'IVA a debito relativa a periodi d'imposta successivi.

9. **IL NUOVO QUADRO VX**

Coerentemente con le modifiche che il D.Lgs 175/2014 ha apportato all'articolo 38-bis del DPR 633/72, nel quadro VX della dichiarazione relativa all'anno 2014:

- sono stati eliminati i campi riservati ai contribuenti virtuosi;

- è stato inserito, al rigo VX4 la nuova colonna 6 riservata ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia;
- sono state introdotte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio per attestare la condizione di operatività e la solidità patrimoniale.